

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno.

Avviammo sottoporre al Parlamento il qui unito progetto
di legge relativo alle spese occorrenti per gli Ospizi
dei trovatelli, e incarichiamo il predetto Nostro Ministro
di sostenere la discussione.

Corico il Novembre 1859.

Vittorio Emanuele.

Proj.º gli
n.º 66.

Progetto di legge
presentato dal Ministero dell'Interno
in tornate dell' 8. 9.º 1869.

Disposizioni intorno alle spese occorrenti
per gli ospizii dei trovatelli.

L'esperienza, ed in specie l'ognor crescente numero di fanciulli esposti ci dimostra la necessità di alcune riforme al sistema sancito colle S. S. Patenti 13 Ottobre 1822 per il riparto delle spese occorrenti agli Ospizii incaricati del mantenimento di quei sventurati.

Al tenore di dette Patenti si provvede a tale spesa coi redditi particolari degli Ospizii a ciò destinati, con una quota di concorso delle opere pie in genere, coll'annuo sussidio che si accorda dal Reale Tesoro, e per ogni rimanenza con una sov' imposta sul bilancio delle rispettive provincie.

Dall'ultimo rendiconto ricevuto, che è quello dell'esercizio 1867, consta che i trovatelli a carico degli Ospizii erano in N.º di 16,721; e che la spesa annessa a \$ 1,197,133. alla quale si fece fronte coi mezzi seguenti, cioè:

Rendite particolari degli Ospizii	\$ 61,298. 06
Solenniziaz. ed altre entrate variabili.	5728. 89
Quota di concorso delle opere pie	92,539. 76
Sussidio Reale	421,000. "
Sov' imposta provinciale	613,456. 39

Totale eguale \$ 1,197,133. "

Diversi Consigli Provinciali succeduti
che il sussidio a carico delle provincie
aumentava quasi annualmente, e ragionava
una loro imposta sempre più gravosa,
devarono farsi l'ul. 1843 gravi reclami,
operando che trattarsi di una spesa
che per sua natura sarebbe dovuta essere
a carico dello Stato, o che quanto meno
sarebbe stato indispensabile un impetente
aumento di sussidio regio, ed un miglior
metodo di riparto della quota di concorso
delle opere pie.

Gli stessi reclami si ripeterono negli anni
succeduti, ma non si poté mai porvi
riparo, perchè vi ostava il disposto dalle
citata lettere patente 13 Ottobre 1828.

È pur troppo vero che in genere
il concorso delle Opere pie fu sempre
mal regolato, senza però che si possa
gran fatto accusarne le Congregazioni
Generali e provinciali di Carità, perchè
a ciò vi procedevano senza sicuri
elementi, mancando esse dei bilanci
e dei conti annuali delle opere stesse.

Inoltre non tutte le opere pie concorrono
in tale spesa; e di fatto quelle delle
provincie della Savoia, di Genova,
Chiavari, Novi, Spezia, Voghera,
Nizza ed Acqui, non furono mai
quotate, benché non dichiarate esenti
dell'anzidetta legge.

Le Opere pie della Città e provincia
di Torino con un reddito ordinario

complessivo di oltre due milioni, non sono mai state tassate di più di $\text{L} 883$. all'anno, quando invece quelle della Provincia di Pinerolo, aventi un reddito di sole $\text{L} 189,600$ venivano quotate per $\text{L} 1943$, e quelle di Susa, il cui reddito è di $\text{L} 36,990$. per $\text{L} 1238.56$.

Il sussidio Peggio è determinato in $\text{L} 425/m$, da cui sono prelevate $\text{L} 25/m$, lasciate a disposizione dell'Amministrazione dell'Interno, per essere impiegate nelle spese accidentali e straordinarie di tal ramo d'amministrazione, e sin ora se ne faceva il riparto tra gli Ospizi sottoposti a straordinarie ed imprevedute spese, ed in quale riparto l'Ospizio dei trovatelli di Torino era annualmente compreso per $\text{L} 20/m$, stante gli enormi pericoli che sopra di esso gravitano per il ricovero degli esposti; e che questo sussidio non corrispondeva all'entità delle spese a cui è applicato non si può negare, epperò il Governo si presterà volentieri per un competente aumento per trattarsi massime di un oggetto di ordine pubblico, e di massimo rilievo.

La questione più importante ad esaminare sarà quella del concorso obbligatorio di tutte le Opere pie soggette alle discipline del Peggio. Leditto $\text{L} 24$ di dicembre 1836.

Secondo il disposto dall'art. 5 della L. 4.
patente 15 ottobre 1822, il detto concorso
ha presentemente luogo nei mesi che
possono sopravvenire al principale loro
istituto, e la quota in cui annualmente
determinata dalle Congregazioni generali
e provinciali di Carità;

Una tale generica disposizione lascia
luogo a varie interpretazioni: Tutti
gli Istituti di Carità e di beneficenza
hanno uno scopo determinato dalle loro
tavole di fondazione, e secondo il medesimo,
possono con tutta facilità ^{esprimersi} ~~stipendi~~ dal
concorso, applicando tutti i loro redditi
nelle spese correnti di manutenzione
e cura degli infermi, nelle doti,
nei soccorsi e simili oggetti.

Lo stesso va avviene, ove si determinasse
il concorso dei fondi di economia
che propongono in ogni anno risultarne
dalla resa dei Conti, e facilissimo
riuscirebbe pure alle ~~pi~~ amministrazioni
di liberarsene con spendere sempre
il totale delle loro entrate, e perciò
non deve far spavento se il concorso dei
più istituti non obbligatorio dalla legge
era nullo, o quasi nullo in molte
provincie, all'appoggio della riserva
ivi espressa.

Onde antivenire rifatto inconveniente
sembra appai più ragionevole di stabilire
il medesimo su base certa in quota
di un tanto per cento sui redditi.

ordinarii. Della Opera pie sottoposte alla
disciplina del R. e, L. detto 24 dicembre 1856,
depurati dalle passività patrimoniali
come interessi di capitali passivi, annualità
fisse, pensioni e simili, e delle spese in-
pur fisse d'amministrazione, cui dov.
però la quota d'ognuna non possa eccedere
il tre per cento, affidandone il riparto
agli ufficii d'Intendenza Generale
di ogni Divisione, come quelli che hanno
già l'incarico di verificare gli annuali
bilanci delle Opere pie, e di provvedere
alle altre emergenze del loro servizio; salvo,
in caso di rischio, ricorso al Ministero
il quale pronuncerà sentito il parere
del Consiglio di Stato / sezione dell'interiori/
Comunque il suddetto modo abbia suo esordio
i suoi inconvenienti per effetto degli
Spedali ~~che restanti~~ ^{che restanti} ~~sono~~ redditi non sono
bastanti alle dette spese di suo particolare
istituto, come per esempio occorre fra
gli altri allo Spedale Generale di Carità
di Torino, tuttavia sembra il più equo,
perchè regolato da una misura generale
e uniforme per tutti.

L'ammontare complessivo dei redditi
ordinarii dei pii istituti dei R. e, Stati,
esclusa la Sardegna, si calcola, giusta
i risultati statistici che si hanno al Ministero,
ascendere a L. 9,690,000. „
e le passività patrimoniali
e spese fisse d'amministrazione „ 4,250,000. „

avrebbe restato disponibile per ricorsi
ai pii istituti secondo le scope d'ogni
istituto la somma di L. 5,440,000. „

su quale somma ove si imponesse una tassa
di Lire tre per ogni ~~cento~~ di reddito, si
avrebbero L. 182 per almeno ~~due~~ cioè il doppio
di quanto concorrono al di oggi le opere pie.

Non si può dissimulare che
in stretta legalità possono farsi alcune
obiezioni. Entro l'obbligo imposto alle
opere pie di contribuire al mantenimento
degli esposti, ma se si riflette che trattarsi
di un oggetto di ^{tanto} ~~entire~~ rilievo, ed essere cioè
l'esistenza a chi fu abbandonato dai
proprii genitori, chiedere se, unitamente
a quello del R. Erario e delle provincie
il concorso dei pubblici stabilimenti della
di loro natura destinati al sollievo dell'
umanità sofferente possa chiamarsi ingiusto
o irragionevole; e poi la tassa proposta
del 3 per cento sulle loro entrate dedotte
le passività e le spese d'amministrazione
è così tenue che non osterà a che possano
adempire al principale loro istituto.
In un altro punto differisce il presente
progetto dall'editto del 1822. col togliere
implicitamente l'esclusione pronunciata
contro la provincia di Genova dal R. supremo.
In allora supponevasi che l' Ospedale
Pammatone di Genova, invariato del
ricovero degli esposti, ricco delle sue
proprie risorse, forte di sufficienti sussidii
provenienti da una partecipazione al
dazio di consumo della Città, non abbisognasse
di altre sovvenzioni.

Continua però furono le istanze della
Città per essere ammesso al R. supremo.

scorsa che siano fatto luogo; ora poi che
trattasi di rivedere la legge, di renderla
più consonante ai bisogni dei tempi,
ci atteso che si stabilisce in principio
che il Governo, le Divisioni Amministrative
e le opere pie non sono chiamati che
in via sussidiaria in mancanza di mezzi
degli Ospizi stessi per far fronte alle
spese occorrenti; che ove poi fosse comprovato
che le risorse del pio istituto fossero sufficienti
pei suoi bisogni non avrebbe diritto a
sovvenzione di sorta; l'Ospizio di Genova,
secondo il mio avviso, trovati in eguale
condizione degli altri; e qui giova osservare
che tale non era il sistema seguito nel
riparto del R. sussidio, al quale erano
chiamati indistintamente tutti gli Ospizi
dei trovatelli dei R. Stati di Corsica
in proporzione del numero degli esposti;
escluso solo quello di Genova.

Si è veduto egualmente conveniente di destinare
agli Ospizi dei trovatelli il prodotto delle
multe sin ora devolute alle Congregazioni
di Carità, sempre nello stesso intento di
somministrare a quei stabilimenti maggiori
risorse per sopporre ad una spesa ognor
crescente.

Nell'intento poi di sollecitare per quanto
è possibile l'intrapresa fusione d'interessi
colla Sardegna, si ravvisa opportuno
di estendere eziandio a detta parte dei
R. Stati le disposizioni di cui è caso,
da aver luogo tutto che saranno posti

in vigore le leggi e gli altri provvedimenti sulle Opere pie del Continente (il di cui progetto è pure in corso), con quelle modificazioni però che le circostanze locali potessero richiedere, e che il potere esecutivo ravviserà del caso.

Lo siccome colla misura di affidare agli Intendenti Generali di Divisione la formazione del riparto del concorso delle opere pie nella spesa di trovatelli, cessa ogni attribuzione ancora rimasta dopo l'editto 24 Dicembre 1836. alla Congregazione Primaria Generalissima di Carità di Torino, alle Congregazioni Generali provinciali di Carità ed al Consiglio Generale di Carità di Chamberi, così si propone per ultimo la soppressione definitiva di questi Corpi, perchè rimangano per rifatta disposizioni più di nessun effetto.

In conseguenza di ciò venne da questo Ministero trasmessa analoga proposizione di legge al Consiglio di Stato, il quale approvò il progetto che ho l'onore di sottoporre ^{alle} vostre deliberazioni.

Consiglio di Stato

Sessione dell' 19. Settembre 1869

Si dà la relazione in data del 17. di Agosto scorso, ed il progetto di legge concernente il servizio dei truvatelli, e la spesa relativa, trasmessi dalla M.^a Segreteria di Stato per gli affari dell' Interno al Consiglio per suo parere.

È letto il parere preparatorio della Segreteria dell' Interno del 25. agosto ultimo scorso.

Senza il fascicolo. Detalato

Si ricorda la disposizione delle M.^e Statuti 16. del 1822. attualmente in vigore sulla materia, a termini delle quali la spesa per mantenimento degli esposti, deballi e vedelli degli ospizi a cui specialmente destinati, ed i soccorsi, che possono fornire le altre opere pie, senza pregiudizio del principale loro istituto sono poste in parte a carico del Governo, cioè per una somma fissa di L. 425,000. e per il rimanente a carico delle Provincie.

Considerando, che stando l'agguir corrente numero dei truvatelli, il concorso delle Provincie nella spesa suddetta è ridotto d'incanto in maniera esagerata a segno di nuocere gravemente all'industria, ed a dar luogo per parte loro a fondate rievazioni.

Che ad un tale risultato contribuisce grandemente l'anormalità, e l'imperfezione del sistema di concorso delle opere pie fin ad ora seguito.

Che a porre riparo al suddetto anormalità si propone dal Ministero nel presentato progetto di legge di aumento - il sussidio delle Finanze dello Stato, e di regolarizzare, generalizzare - il concorso delle opere pie, e sui siti di manutenzione - il suddetto.

Considerando, quanto al proposto aumento a carico delle Finanze di L. 425,000 a L. 600,000, che il medesimo non può incontrare difficoltà a fronte degli aumentati bisogni di questo ramo di pubblico servizio, ed inoltre, che, oltre a dare tale sussidio provvisoriamente ogni altro tassativo

Di diversa natura;

Considerando quanto al concorso delle opere più

Che, posta in fatto la insufficienza dei redditi degli ospizi di caravalle e del sussidio, che il Governo è in grado di amministrare ai suddetti ospizi, non si può fare tentativo di far tutto subentrare il concorso di quelle istituzioni che hanno per oggetto di soccorrere l'umanità miserabile e sfortunata;

Che non sembra darsi limitare questo concorso ad un contributo talmente superficiale rispetto di tali istituti, giacché l'oggetto dei suddetti, e l'altissima necessità della umana miseria spesso sempre più estesa, che non i mezzi di cui si possono disporre, il concorso stesso verrebbe nella pratica a rendersi illusorio;

Ch'è quindi previsto il sistema proposto di tassare il reddito, dedotta soltanto la spesa reale di amministrazione, ed i posti Contribuzionali;

Che, neppure pare darsi ammettere la distinzione tra gli Istituti che si avuti per oggetto in genere di soccorrere i poveri, e quelli, che hanno una destinazione speciale, attribuendo questi ultimi dal concorso, sia perché in tal modo si sarebbe nella alternativa di gravare eccessivamente i primi, e d'attenuare eccessivamente il concorso delle opere che, sia perché si spendono per questi Istituti, che riuniscono i due caratteri sono individuali, sia perché nella pratica si diffirebbe a determinare la proporzione, in cui dovrebbero essi concorrere.

Che non può darsi ingiunta la disposizione, che affogge al concorso gli Istituti che hanno una destinazione speciale, e diventa delirazione (quando d'altronde Contributo, che loro si ingenera i altri lavori) se si considerava come alla Società appartenga il diritto, d'istituto fondato sulla pubblica istruzione di beneficiari, o benefattori, di delegare alle loro disposizioni, quando l'interesse generale, e specialmente quello dei poveri lo esige;

Che non pare conveniente d'assolvere dall'obbligo del concorso gli Istituti dispensati a termini dell'art. 56 del Regio Editto

()

26. Dicembre - 1846. Delo di ufficio mio stabilite, - per motivo principalmente
che la instabilità dei nodosissimi non opera soggetta a sindacato per parte
dell' autorità Sovvernativa, l'averamento della quale tassabile sarebbe
assai maggiore.

Che il sistema di un contributo fissa del 2.50, sembra non fosse
beneficentemente per incontrare. Difficoltà nella pratica si ravvisa
in massima insuperabile nel sistema adottato di far concorrere le opere.
Che di ogni Divisione Amministrativa a più o relativamente stati
opere di travalati stabilite nella Divisione stessa, se ben si sono di fatto
ed attualmente, almeno ipoteticamente, e nell'averne scissione, che in
taluna Divisione sia bene necessario di far concorrere le opere che nella
opere del mantenimento di travalati, ma tale nuovo o a completamente
Della spesa necessaria non abbia a ostendersi al 2.50.

Che pare quindi più regolare di stabilire, che le opere che di ciascuna
Divisione Amministrativa concorrano mediante una tassa per loro
redditi, che non altri che maggiore del 2.50.

Che ad aumentare la massa del servizio delle opere che si
farebbe, con vantaggio adottare il sistema di applicare agli opifici di
travalati il metodo delle scuole, che attualmente si opera fra le
Congregazioni di carità, sistema, che d'istinto approvando alquanto la
indignità delle congregazioni di carità avrebbe perciò l'istesso vantaggio
di secondare fino ad un certo punto l'opinione di chi vorrebbe spingere
dal concorso i vari stabiliti aventi oggetti determinati, speciali.

Considerando quanto al servizio delle Divisioni e per meglio via
della Divisione Amministrativa:

Che gli opifici di travalati giacendo principalmente alle Divisioni
in cui sono stabilite e la diverse Province temporaneamente sono
Divisione Amministrativa avendo un governo belando, pare
in tal fatto, sembra più conveniente, che le Divisioni stesse

collocando, come nelle altre spese, di cui sono indovate a pro degli Ospizi
della Divisione, di cui formano parte.

Ma non può presentarsi una seria difficoltà: la considerazione
che gli Ospizi sono esposti a rincarare, o rincarano di fatto trovati
previdenti da altre disposizioni, sia per altro che in fatto, che la
maggior parte dei rincarati appartiene alla Divisione, in cui sono gli Ospizi
stessi, sia perché ad ogni modo, tale inconveniente si evita acciò non
per un altro fine ad un certo punto compensato,

considerando, che pare opportuno di far precedere alla
Decisione, di cui si tratta, la Delibazione, l'explorazione del
Consiglio di Stato.

Considerando per ultima spesa opportuno di spiegare nella legge
modo più proprio il carattere di necessità, che hanno i ricoveri dello Stato
della Spese, e della Divisione di Fara, alla disposizione della legge stessa.
un'indice più semplice, e naturale, e di appianare alcuni, e altri
appozzino superflue.

Il Consiglio si è avuto, che il progetto di legge, di cui si tratta, possa
venire modificato nella seguente maniera:

Art. 1.^o

Cominciando dal 1.^o Gennaio 1860, la spesa necessaria al mantenimento
dei fanciulli esposti, e ricoverati negli Ospizi e in altri destinati, sarà nell'
ordine, e nelle proporzioni, che seguono a carico dello Stato, della Spese, e
della Provincia.

Art. 2.^o

È ripartita sul bilancio dell'Interno l'annua somma di L. 100,000, di
cui L. 50,000 rimarranno a disposizione dell'Amministrazione Economica dell'Interno
per essere impiegate nelle spese accidentali di questa parte d'Amministrazione
coll'approvazione del Ministero dell'Interno, e le rimanenti L. 50,000 saranno
ripartite a favore degli Ospizi di bambini in proporzione del numero di ricoverati.

Art. 2^o bis

Il prodotto dell'incasso derivante alle opere Pie. sarà versato in ogni Provincia applicato agli usi degli Ospizi di mendicanti, e distribuito a termini dell'articolo precedente.

Art. 3^o

In caso di insufficienza delle rendite degli ospizi, e del sussidio di cui si dice all'articolo precedente gli Ospizi di Carità, e di beneficenza dello stesso Ordine. Diocesi Amministrative soggette alla disciplina del Regio Decreto del 26. L. 1856. contribuiranno nella spesa creata per una quota la quale non potrà eccedere il 5. per cento del reddito ordinario separato dalle proprietà patrimoniali, e dalla spesa fissata dall'Amministrazione.

Art. 4^o

Il contributo delle opere Pie. sarà annualmente fissato dalle Intendenze Generali delle Diocesi.

Il caso di richiesta di riduzione il Ministro dell'Interno provvederà per il Consiglio di Stato.

Art. 5^o

Ad ogni mancante saranno a compimento di spesa, e di trasporto alle diverse opere di mantenimento dei mendicanti si applica con una loro ingente al bilancio delle Diocesi.

Art. 6^o

Le presenti disposizioni avranno effetto nella forma, e nelle modificazioni, che le circostanze locali potessero richiedere, dall'quali si provvederà con Decreto Reale, l'Interno saranno colà parte in vigore le leggi, e gli altri provvedimenti sulle opere Pie. del regno.

Art. 7^o

Sono soppressi la Congregazione primaria generalissima di Carità di Torino, le Congregazioni Generali Provinciali di Carità, e di Beneficenza Generale di Carità di Piemonte.

Q. 711. 2.

Deputato alla R. Camera del 18. Feb. 1882. e ad ogni altra legge, disposizione in quanto possa essere contraria alle presenti leggi.

M. del V. Parlamento del Consiglio.
des Ambrasin

Altopia (Rubino)
T. di Santa Rosa

Progetto di Legge per servizio dei tronatelli.

Articolo 1^o

Cominciare dal 1^o Gennaio 1850.
La spesa necessaria al mantenimento
dei faccielli esposta, esauriti i redditi
degli Ospizi a ciò destinati, sarà nell'
ordine e nelle proporzioni che seguono
a carico dello Stato, delle Opere pie,
e delle Provincie.

Articolo 2^o

L'assegnata sul bilancio dell'Interno
l'annua somma di $\text{L. } 600,000$, di cui
 $\text{L. } 200,000$ rimarranno a disposizione
dell'Amministrazione dell'Interno
per essere impiegate nelle spese autorizzate
di questo ramo d'Amministrazione
coll'approvazione del Ministero dell'Interno,
e le rimanenti $\text{L. } 400,000$, saranno ripartite
a favore degli Ospizi dei tronatelli
in proporzione del numero dei ricoverati.

Articolo 3^o

Il prodotto delle multe riscosse alle Opere
pie sarà nelle singole Divisioni applicato

agli Ospizi dei trovatelli, e distribuito
a termini dell' articolo precedente.

Articolo 1.^o

In caso di insufficienza delle rendite degli
Ospizi, e del sussidio di cui ai due articoli
precedenti, gli Istituti di Carità, e di beneficenza
delle singole Divisioni Amministrative
soggetti alle discipline del Regio Editto
del Dicembre 1876 contribuiranno nella spesa
anzidetta per una quota, la quale non potrà
eccedere il 7. per cento del reddito ordinario,
depurato dalle passività patrimoniali,
e dalle spese fisse di amministrazione.

Articolo 3.^o

Il Contributo delle Opere pie verrà annualmente
fissato dalle Intendenze Generali delle
Divisioni.

In caso di ridimento deciderà il Ministro
dell' Interno, previo parere del Consiglio
di Stato, Sezione dell' Interno.

Articolo 6.^o

Ad ogni mancante somma, a compimento
di quanto sarà necessario alle annue spese
di mantenimento dei trovatelli, si
supplirà con una sov' imposta nel
bilancio della Divisione.

Articolo 7.^o

Le presenti disposizioni avranno effetto nella Sardegna con quelle modificazioni che le circostanze locali potessero richiedere, e dalle quali si provvederà con Decreto Reale, tostochè saranno colà poste in vigore le leggi, e gli altri provvedimenti sulle Opere pie del Continente.

Articolo 8.^o

Sono soppressi la Congregazione primaria generalissima di Carità di Torino, le Congregazioni Generali Provinciali di Carità, ed il Consiglio Generale di Carità di Ciamberì.